

## TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

### INFORMAZIONI GENERALI E ALIQUOTE

La Tasi è il nuovo tributo disciplinato all'articolo n. 1 commi n. 639 e seguenti della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 23.12.2013 diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente ad esempio come la pubblica illuminazione la manutenzione delle strade il verde pubblico la sicurezza locale.

Il nuovo tributo è collegato al valore catastale dell'immobile quindi con le stesse regole previste per l'ICI e l'IMU.

**Presupposto impositivo:** il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali, e di aree edificabili così come definiti ai fini dell'IMU ed eccezione dei terreni agricoli.

**Soggetto passivo:** chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, comprese la abitazione principale, e aree edificabili ed eccezione dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si richiama l'attenzione sul fatto che la solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categoria "pluralità di possessori" e "pluralità di occupanti" ciò significa che non si potrà richiedere al possessore anche la quota non versata dal detentore. Nell'ipotesi di locazione finanziaria la TASI deve essere corrisposta dal locatario.

**Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre il restante 70% viene versato dal proprietario o titolare di altro diritto reale.**

**Base imponibile:** coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero per le aree edificabili, in base al valore di mercato. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili e/o inabitabili è ridotta del 50% come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico artistico.

**Esenzioni:** si applicano le stesse esenzioni previste per l'IMU dall'articolo n. 7 1° comma del D.Lgs.n. 504/92.

Si richiama l'attenzione sul fatto che non è stata richiamata l'esenzione prevista dall'articolo n. 9, comma 8 del D.Lgs.n. 23/2011 in merito ai fabbricati rurali strumentali pertanto questi fabbricati saranno soggetti alla TASI con l'aliquota dell'1 per mille

**Modalità di versamento:** Il comune invierà a domicilio, come di consuetudine, il modello F/24 per il pagamento della TASI nonché l'avviso di pagamento che illustra i dati presi come base di calcolo.

**Aliquote TASI:** Il consiglio comunale nella sedute del [17 Maggio 2014 con delibera n° 31](#) ha stabilito le seguenti aliquote:

- AREE EDIFICABILI 1,5 per mille
- ABITAZIONI PRINCIPALI 1,5 per mille  
(categoria catastale A1-2-A3-A4-A6-A7-A8)
- PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI 1,5 per mille  
(categoria catastale C2-C6-C7)
- ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE 1,5 per mille  
PER LEGGE O PER REGOLAMENTO  
(categoria catastale A1-2-A3-A4-A6-A7-A8)
- PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI 1,5 per mille  
ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO  
(categoria catastale C2-C6-C7)
- ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE 2,0 per mille  
(categoria catastale A1-2-A3-A4-A6-A7-A8- C2-C6-C7)
- ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE 1,5 per mille  
CONCESSI IN LOCAZIONE CONCORDATA  
(categoria catastale A1-2-A3-A4-A6-A7-A8- C2-C6-C7)
- ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO 2,0 per mille  
(categoria catastale A10-C2-C3-C4-C6-C7-D2-D4-D6-D11  
e tutto il gruppo catastale B)
- FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI 1,0 per mille  
(categorie catastali A6-D10 e tutti i fabbricati con annotazione di  
ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate)
- FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE C1 0,0 per mille
- FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D1 2,3 per mille
- FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D3 0,0 per mille
- FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D5 2,3 per mille
- FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D7 2,3 per mille
- FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D8 2,3 per mille

Dalla imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e relative **pertinenze si detrae l’importo di € 200,00 per unità immobiliare con le stesse modalità previste per le imposte ICI ed IMU oltre ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 purchè residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale** fino ad un massimo di €400,00 quindi per un massimo di otto figli.

## RIPARTIZIONE IMPORTO TASI

- 70%            A CARICO DEL PROPRIETARIO
- 30%            A CARICO DELL'UTILIZZATORE

### **Codici tributi:**

per consentire il versamento tramite modello F/24 sono stati istituiti i seguenti codici:

- 3958            TASI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
- 3959            TASI SU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- 3960            TASI SU AREE FABBRICABILI
- 3961            TASI SU ALTRI FABBRICATI

per consentire invece il versamento tramite modello F/24EP sono stati istituiti i seguenti codici:

- 374E            TASI SU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- 375E            TASI SU AREE FABBRICABILI
- 376E            TASI SU ALTRI FABBRICATI